



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 25 novembre 2010 (10.12)
(OR. en)**

16686/10

**Fascicolo interistituzionale:
2009/0057 (COD)**

**CODEC 1339
PECHE 300
PE 510**

NOTA

del: Segretariato generale
al: Comitato dei Rappresentanti permanenti/Consiglio

Oggetto: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un piano pluriennale per lo stock occidentale di sugarello e per le attività di pesca che sfruttano tale stock
– Risultati della prima lettura del Parlamento europeo
(Strasburgo, 22 - 25 novembre 2010)

I. INTRODUZIONE

Il relatore, Pat the Cope GALLAGHER (ALDE - IE), ha presentato, a nome della commissione per la pesca, una relazione contenente 28 emendamenti (emendamenti 1-28). Il gruppo politico ALDE ha presentato un emendamento (emendamento 29) e i gruppi politici PPE e GUE/NGL ne hanno presentati due (emendamenti 30-31).

II. DISCUSSIONE

La discussione si è svolta il 22 novembre 2010 sotto forma di una discussione congiunta che è sintetizzata nel documento 16684/10.

III. VOTAZIONE

In occasione della votazione del 23 novembre 2010, la plenaria ha adottato 28 emendamenti (emendamenti 1-8, 10-19, 21-28 e 30-31). L'emendamento 20 non riguardava tutte le versioni linguistiche e pertanto non è stato sottoposto a votazione in virtù dell'articolo 157, paragrafo 1, lettera d) del regolamento del Parlamento.

Il testo della risoluzione legislativa è allegato alla presente nota.

Piano pluriennale per lo stock occidentale di sugarello e per le attività di pesca che sfruttano tale stock *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 23 novembre 2010 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un piano pluriennale per lo stock occidentale di sugarello e per le attività di pesca che sfruttano tale stock (COM(2009)0189 – C7-0010/2009 – 2009/0057(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2009)0189),
 - visto l'articolo 37 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C7-0010/2009),
 - vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio dal titolo "Ripercussioni dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona sulle procedure decisionali interistituzionali in corso" (COM(2009)0665),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 3, e l'articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 17 marzo 2010¹,
 - visto l'articolo 55 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per la pesca (A7-0296/2010),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

¹ Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

Emendamento 1

Proposta di regolamento Considerando 2

Testo della Commissione

(2) ***Dal punto di vista economico, lo stock occidentale costituisce il principale stock di sugarello presente nelle acque della Comunità.*** Le informazioni biologiche relative ***a questo*** stock non sono sufficienti per effettuare una valutazione completa del suo stato che consentirebbe di fissare un obiettivo di mortalità per pesca connesso al rendimento massimo sostenibile e di stabilire un legame fra il totale ammissibile di catture e le previsioni scientifiche sulle catture. Tuttavia, l'indice di abbondanza delle uova, che dal 1977 viene calcolato nell'ambito di campagne di ricerca internazionali triennali, può essere utilizzato come indicatore biologico per l'evoluzione delle dimensioni dello stock.

Emendamento

(2) Le informazioni biologiche relative ***allo*** stock ***occidentale*** non sono sufficienti per effettuare una valutazione completa del suo stato che consentirebbe di fissare un obiettivo di mortalità per pesca connesso al rendimento massimo sostenibile e di stabilire un legame fra il totale ammissibile di catture e le previsioni scientifiche sulle catture. Tuttavia, l'indice di abbondanza delle uova, che dal 1977 viene calcolato nell'ambito di campagne di ricerca internazionali triennali, può essere utilizzato come indicatore biologico per l'evoluzione delle dimensioni dello stock.

Emendamento 2

Proposta di regolamento Considerando 6

Testo della Commissione

(6) ***Le zone per le quali vengono fissati ogni anno limiti alle catture totali di sugarello non coincidono con i confini dello stock di sugarello. Nel quadro della fissazione delle possibilità di pesca per il 2009, il Consiglio e la Commissione si sono impegnati a riorganizzare queste zone di TAC per consentire il corretto funzionamento del piano.***

Emendamento

soppresso

Emendamento 3

Proposta di regolamento Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(7 bis) Dal punto di vista economico, lo stock occidentale costituisce il principale

stock di sugarello presente nelle acque dell'Unione. Tale stock è sfruttato da flotte diverse – quella industriale, per la fornitura di materia prima all'industria di trasformazione e per il commercio estero, e quella artigianale, per la fornitura di pesce fresco di alta qualità al pubblico.

Emendamento 4

Proposta di regolamento Considerando 8

Testo della Commissione

(8) Per garantire il rispetto delle disposizioni previste dal presente regolamento è opportuno adottare misure di controllo e sorveglianza specifiche ad integrazione di quelle previste dal regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca¹, e di quelle previste dal regolamento (CE) n. 1542/2007 della Commissione, del 20 dicembre 2007, relativo alle procedure di sbarco e di pesatura per le aringhe, gli sgombri e i sugarelli. Queste misure dovrebbero in particolare ovviare agli errori di zona e di specie contenuti nelle dichiarazioni.

¹ *GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1.*

Emendamento

(8) Per garantire il rispetto delle disposizioni previste dal presente regolamento è opportuno adottare misure di controllo e sorveglianza specifiche ad integrazione di quelle previste dal regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca¹, e di quelle previste dal regolamento (CE) n. 1542/2007 della Commissione, del 20 dicembre 2007, relativo alle procedure di sbarco e di pesatura per le aringhe, gli sgombri e i sugarelli. Queste misure dovrebbero in particolare ovviare agli errori di zona e di specie contenuti nelle dichiarazioni.

¹ *GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.*

Emendamento 5

Proposta di regolamento Considerando 11

Testo della Commissione

(11) La fissazione e l'attribuzione delle possibilità di pesca *e la determinazione dei riferimenti biologici sono misure d'importanza primordiale* nel quadro della politica comune della pesca *e* hanno un impatto diretto sulla situazione socioeconomica delle flotte pescherecce

Emendamento

(11) La fissazione e l'attribuzione delle possibilità di pesca nel quadro della politica comune della pesca hanno un impatto diretto sulla situazione socioeconomica delle flotte pescherecce degli Stati membri, *ed è pertanto necessario, in particolare, tenere conto*

degli Stati membri. *È opportuno che il Consiglio si riservi la facoltà di esercitare direttamente le competenze di esecuzione in questa materia.*

dell'attività di vendita di pesce fresco per il consumo umano svolta dalle flotte costiere artigianali direttamente legate alle zone costiere di pesca fortemente dipendenti dalla pesca.

Emendamento 6

Proposta di regolamento Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(11 bis) I riferimenti e parametri biologici che rientrano nella norma di cattura dovrebbero conformarsi ai più recenti pareri scientifici. La Commissione dovrebbe avere la facoltà di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) per quanto riguarda le modifiche di taluni riferimenti e parametri biologici integrati nella norma di cattura quale figura nell'allegato, al fine di reagire rapidamente alle variazioni nei pareri scientifici determinate da miglioramenti delle conoscenze o dei metodi. È particolarmente importante che la Commissione effettui consultazioni adeguate durante il suo lavoro preparatorio, anche a livello di esperti.

Emendamento 7

Proposta di regolamento Articolo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Per quanto concerne la flotta costiera, l'organizzazione delle zone di gestione derivante dal piano è attuata tenendo conto dei diritti storici di tale segmento della flotta.

Emendamento 8

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Al fine di conseguire l'obiettivo di cui all'articolo 4, il Consiglio fissa ogni anno, conformemente alla procedura prevista all'**articolo 20 del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio** e previa consultazione dello CSTEP, i TAC per lo stock di sugarello occidentale per l'anno successivo.

Emendamento

1. Al fine di conseguire l'obiettivo di cui all'articolo 4, il Consiglio fissa ogni anno, conformemente alla procedura prevista all'**articolo 43, paragrafo 3, TFUE** e previa consultazione dello CSTEP, i TAC per lo stock di sugarello occidentale per l'anno successivo.

Emendamenti 30/rev e 31/rev

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. La distribuzione zonale del TAC per il sugarello occidentale definito nel presente regolamento terrà presenti la specificità e le finalità delle flotte partecipanti, industriali o artigianali, per l'industria della trasformazione e il commercio estero e per la fornitura al grande pubblico di pesce fresco di alta qualità.

Emendamento 10

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Qualora lo CSTEP non sia in grado di stimare il livello di rigetti in mare, inclusi i pesci rilasciati, per l'anno precedente all'anno in cui è stata effettuata l'ultima valutazione scientifica, il quantitativo da detrarre è pari alla percentuale ***più elevata*** di rigetti, inclusi i pesci rilasciati, che secondo stime scientifiche si sarebbe verificata negli ultimi 15 anni, ***ma in ogni caso non è inferiore al 5 %***.

Emendamento

2. Qualora lo CSTEP non sia in grado di stimare il livello di rigetti in mare, inclusi i pesci rilasciati, per l'anno precedente all'anno in cui è stata effettuata l'ultima valutazione scientifica, il quantitativo da detrarre è pari alla percentuale ***media*** di rigetti, inclusi i pesci rilasciati, che secondo stime scientifiche si sarebbe verificata negli ultimi 15 anni.

Emendamento 11

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera d)

Testo della Commissione

d) un quantitativo minimo di prelievo totale **di 75 000** tonnellate, incluse le stime relative ai rigetti in mare.

Emendamento

d) un quantitativo minimo di prelievo totale **compreso tra 70 000 e 80 000** tonnellate, incluse le stime relative ai rigetti in mare. ***Il Consiglio stabilisce il quantitativo minimo di prelievo totale in sede di fissazione del TAC a norma del presente capo.***

Emendamento 12

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

1,07 * (75 000 tonnellate + (TAC di riferimento * coefficiente di ponderazione) / 2)

Emendamento

1,07 * (***quantitativo minimo di prelievo totale*** + (TAC di riferimento * coefficiente di ponderazione) / 2)

Emendamento 13

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Se il TAC di riferimento da utilizzare per il calcolo del primo TAC era stato fissato per zone diverse da quelle di cui all'articolo 2, il TAC di riferimento viene calcolato tenendo conto dei recenti pareri scientifici sui livelli di cattura adeguati, o dei recenti livelli di cattura in assenza di tali pareri, relativi alle divisioni CIEM di cui all'articolo 2.

Emendamento

soppresso

Emendamento 14

Proposta di regolamento

Articolo 10

Testo della Commissione

Qualora lo CSTEP ritenga che ***gli indici***

Emendamento

Qualora lo CSTEP ritenga, ***grazie a una***

della campagna di ricerca sulle uova quali definiti all'articolo 3, lettera e), o il coefficiente di ponderazione ad essi applicato di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), o il fattore costante di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), non sono più atti a garantire un rischio contenuto di depauperamento dello stock e un rendimento elevato, il Consiglio procede alla fissazione di nuovi valori.

migliore conoscenza dello stock o a un migliore metodo di valutazione del medesimo, che il coefficiente di ponderazione o il coefficiente angolare che rispecchia l'evoluzione dell'abbondanza delle uova quali figurano nell'allegato debbano essere fissati o calcolati diversamente, la Commissione può, mediante atti delegati a norma dell'articolo 10 bis e alle condizioni di cui agli articoli 10 ter e 10 quater, adottare modifiche all'allegato al fine di adeguare tali parametri ai nuovi pareri scientifici.

Emendamento 15

Proposta di regolamento Articolo 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 10 bis

Esercizio della delega

- 1. Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 10 è conferito alla Commissione per un periodo di tre anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento. La Commissione elabora una relazione sui poteri delegati al più tardi sei mesi prima della scadenza del periodo di tre anni. La delega di poteri è automaticamente prorogata per periodi di identica durata, tranne in caso di revoca da parte del Parlamento europeo o del Consiglio ai sensi dell'articolo 10 ter.*
- 2. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.*
- 3. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione fatte salve le condizioni di cui agli articoli 10 ter e 10 quater.*

Emendamento 16

Proposta di regolamento Articolo 10 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 10 ter

Revoca della delega

- 1. La delega di poteri di cui all'articolo 10 può essere revocata in ogni momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio.**
- 2. L'istituzione che ha avviato una procedura interna per decidere l'eventuale revoca della delega di poteri si adopera per informare l'altra istituzione e la Commissione entro un termine ragionevole prima di adottare una decisione definitiva, specificando gli eventuali motivi della revoca della delega di poteri.**
- 3. La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri specificati nella decisione medesima. Gli effetti della decisione decorrono immediatamente o da una data successiva ivi precisata. La decisione di revoca non incide sulla validità degli atti delegati già in vigore. Essa è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.**

Emendamento 17

Proposta di regolamento Articolo 10 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 10 quater

Obiezioni agli atti delegati

- 1. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato entro un termine di due mesi a decorrere dalla data di notifica. Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio, tale termine è prorogato di due mesi.**

2. Se, allo scadere del termine di cui al paragrafo 1, né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni all'atto delegato, esso è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entra in vigore alla data indicata nell'atto medesimo. L'atto delegato può essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entra in vigore prima della scadenza di tale termine se il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione della loro intenzione di non sollevare obiezioni.

3. Se il Parlamento europeo o il Consiglio muovono obiezioni all'atto delegato, quest'ultimo non entra in vigore. L'istituzione che solleva obiezioni all'atto delegato ne illustra le ragioni.

Emendamento 18

Proposta di regolamento Articolo 11 – titolo

Testo della Commissione

Permesso di pesca speciale

Emendamento

Autorizzazione di pesca

Emendamento 19

Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Per poter esercitare la pesca del sugarello occidentale, le navi devono essere in possesso di **un permesso** di pesca **speciale rilasciato** a norma del regolamento (CE) n. 1627/94 del Consiglio, del 27 giugno 1994, che stabilisce le disposizioni generali relative ai permessi di pesca speciali.

Emendamento

1. Per poter esercitare la pesca del sugarello occidentale, le navi devono essere in possesso di **un'autorizzazione** di pesca **rilasciata** a norma **dell'articolo 7** del regolamento (CE) n. 1224/2009 (**regolamento sul controllo**).

Emendamento 21

Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. In deroga al paragrafo 2, il comandante di una nave che non sia in possesso dell'autorizzazione di pesca di cui al paragrafo 1 può detenere sugarelli a bordo ed entrare nella zona di cui al paragrafo 2 purché le attrezzature di pesca siano legate saldamente e riposte nella stiva conformemente alle disposizioni dell'articolo 47 del regolamento (CE) n. 1224/2009 e alle condizioni stabilite dal paragrafo 2 ter del presente articolo.

Emendamento 22

Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 ter. Oltre a rispettare gli obblighi stabiliti dall'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1224/2009, prima di entrare nella zona di cui al paragrafo 2 il comandante della nave di cui al paragrafo 3 effettua una registrazione nel giornale di bordo, indicando la data e l'ora in cui è terminata l'ultima operazione di pesca e specificando il previsto porto di sbarco. Se la nave è soggetta agli obblighi di cui all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1224/2009, le informazioni sono trasmesse conformemente a tale articolo. I quantitativi di sugarello a bordo della nave e non registrati nel giornale di bordo sono considerati catturati all'interno della zona.

Emendamento 23

Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Ogni Stato membro tiene un elenco aggiornato delle navi titolari **del permesso speciale** di cui al paragrafo 1 e lo mette a disposizione della Commissione e degli altri Stati membri sul proprio sito web ufficiale.

Emendamento

3. Ogni Stato membro tiene un elenco aggiornato delle navi titolari **dell'autorizzazione di pesca** di cui al paragrafo 1 e lo mette a disposizione della Commissione e degli altri Stati membri sul proprio sito web ufficiale. **Lo Stato membro inserisce tale elenco nella zona protetta del sito web ufficiale istituito a norma dell'articolo 114 del regolamento (CE) n. 1224/2009.**

Emendamento 24

Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Ferme restando le disposizioni del capo III del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio, i paragrafi da 1 a 2 ter del presente articolo si applicano anche ai pescherecci di paesi terzi che intendono pescare il sugarello occidentale nelle acque dell'Unione.

Emendamento 25

Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. **Con** riguardo al sugarello occidentale, **gli Stati membri svolgono i controlli amministrativi incrociati e le verifiche dei dati di cui all'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 2847/93.** Viene prestata particolare attenzione alla possibilità che piccole specie pelagiche diverse dal sugarello vengano dichiarate come sugarelli e viceversa.

1. **Nell'effettuare la convalida dei dati** riguardo al sugarello occidentale **conformemente all'articolo 109 del regolamento (CE) n. 1224/2009,** viene prestata particolare attenzione alla possibilità che piccole specie pelagiche diverse dal sugarello vengano dichiarate come sugarelli e viceversa.

Emendamento 26

Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Per i pescherecci equipaggiati di sistemi di controllo satellitare (VMS), gli Stati membri verificano, a partire dai dati VMS e sulla base di un campione rappresentativo, che le informazioni pervenute ai centri di controllo della pesca (CCP) corrispondano alle attività registrate nel giornale di bordo. I risultati di tali controlli incrociati sono registrati su supporto informatico e conservati per un periodo di tre anni. Particolare attenzione viene riservata alla coerenza dei dati spaziali relativi alle attività osservate nelle zone in cui si incontrano i confini degli stock di sugarello, ossia le divisioni CIEM VIIIc e IXa, IVa e IVb, VIIe e VIIId.

Emendamento

2. Particolare attenzione viene **altresì** riservata alla coerenza dei dati spaziali relativi alle attività osservate nelle zone in cui si incontrano i confini degli stock di sugarello, ossia le divisioni CIEM VIIIc e IXa, IVa e IVb, VIIe e VIIId.

Emendamento 27

Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Ciascuno Stato membro conserva e mette a disposizione del pubblico, in particolare sul proprio sito web ufficiale, le coordinate degli organismi cui devono essere trasmessi i giornali di bordo e le dichiarazioni di sbarco.

Emendamento

soppresso

Emendamento 28

Proposta di regolamento Articolo 15 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

L'articolo 11 si applica a decorrere dalla data di applicazione degli articoli 7 e 14 del regolamento (CE) n. 1224/2009.